

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1961

(56^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BENEDETTI**

INDICE

Disegno di legge:

« Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 » (1422-D) (D'iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini e Franzini) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 581, 582, 583
BONADIES	583
FRANZINI	582
LORENZI	582
PASQUALICCHIO	582, 583
SAMEK LODOVICI	583
ZELIOLI LANZINI	582, 583

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: *Benedetti, Bonadies, Caroli, D'Albora, Franzini, Gatto, Indelli, Lombardi, Lorenzi, Mancino, Pasqualicchio, Pignatelli, Samek Lodovici, Scotti, Zanardi e Zelioli Lanzini.*

Interviene il Ministro della sanità Giardina.

LOMBARDI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini e Franzini: « Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 » (1422-D) (Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini e Franzini: « Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 », già approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati,

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

56ª SEDUTA (25 maggio 1961)

nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Come i colleghi ricordano, il presente disegno di legge venne da noi approvato — nel suo articolo unico — nella seduta del 2 febbraio 1961. La Camera dei deputati modificò tale articolo e introdusse l'articolo 2; la nostra Commissione accolse solo la prima modifica, ragione per cui, nella seduta del 20 aprile, il disegno di legge veniva da noi nuovamente approvato con la soppressione dell'articolo 2. I nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento, però, insistendo nel loro punto di vista, ci hanno ancora una volta rimandato il provvedimento, reinserendo l'articolo 2.

Ora io mi chiedo quale sia la migliore soluzione: quella di rimandare ancora una volta il disegno di legge alla Camera dei deputati, eventualmente modificando l'articolo aggiuntivo, oppure di accettare il testo trasmessoci?

L O R E N Z I . Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, già più volte prorogate, sono venute a cadere con il 10 marzo 1961, e ci troviamo perciò in un periodo di *vacatio legis*. Ritengo pertanto assolutamente indispensabile approvare il disegno di legge nella formulazione deliberata dalla Camera; in caso contrario ci troveremo nella condizione di non poter bandire concorsi ancora per molto tempo.

F R A N Z I N I . Sono d'accordo col collega Lorenzi.

Z E L I O L I L A N Z I N I . Per forza di cose debbo essere anch'io d'accordo.

P R E S I D E N T E , relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1, non modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri contenute nella legge 10 marzo 1955, n. 97, ripristinate e modificate con la legge 18 giugno 1960, n. 640, sono richiamate in vigore e prorogate a partire dall'11 marzo 1961 fino al 30 giugno 1963.

Do lettura dell'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 97, *sub* lettere *b*) e *c*), sono sostituite dalle seguenti:

«*b*) da due primari ospedalieri di ruolo della disciplina messa a concorso, in servizio presso lo stesso ospedale o, in mancanza, presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso;

c) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza, di materia strettamente attinente al concorso».

La disposizione di cui al secondo comma del predetto articolo 5, *sub* lettera *c*), è sostituita dalla seguente:

«*c*) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza, di materia strettamente attinente al concorso».

P A S Q U A L I C C H I O . Io non riesco a comprendere perchè, alla lettera *c*), si dica: «da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza, di materia strettamente attinente al concorso». Perchè mai: «in mancanza»? In Italia difettano forse i professori di ruolo e fuori ruolo? A me tale dizione appare un non senso. Può darsi che sia necessario approvare il testo pervenutoci dalla Camera per poter rendere possibile l'e-

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

56ª SEDUTA (25 maggio 1961)

spletamento dei concorsi; insisto però nel giudicare quanto mai inopportuna la formula usata.

PRESIDENTE, relatore. Vi sono materie nuove per le quali non esiste ancora una cattedra. Di conseguenza non esistono neanche professori di ruolo di quella materia; nè, a maggior ragione, professori fuori ruolo.

BONADIES. È stato, ad esempio, bandito un concorso per una cattedra di rianimazione; cattedra che fino ad oggi non esisteva, così come non esiste una cattedra di anestesia. È ancora il chirurgo, oggi, a fare l'anestesiologo.

Ora le specializzazioni sono richieste proprio dagli ammalati, e tale situazione non può essere ignorata. Sono pertanto favorevole al testo modificato dalla Camera.

PASQUALICCHIO. Ma noi non stiamo determinando un concorso per nuove discipline!

BONADIES. Vi sono reparti ospedalieri più specializzati delle cliniche.

SAMEK LODOVICI. Io sono assolutamente contrario alla formulazione della lettera b), così come al suo contenuto. È facile infatti immaginare a quali inconvenienti e a quali critiche si darebbe luogo con l'approvarla, specie in un ambiente ipersensibile qual'è quello dei medici ospedalieri, permettendo che in una Commissione di cui fanno già parte il capo dell'Amministrazione che bandisce il concorso e un professore universitario da essa designato, anche i due primari possano essere dello stesso ospedale.

Propongo pertanto di sostituire la suddetta dizione con la seguente, a mio avviso più chiara e meno criticabile:

« b) da due primari ospedalieri uno dei quali abilitato alla libera docenza. Uno di essi sarà designato dall'Amministrazione ospedaliera e può essere anche in servizio

presso lo stesso ospedale, l'altro dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso, scegliendolo tra i primari di ospedali di categoria pari o superiore ».

Alla lettera c), inoltre, propongo di apportare un emendamento tendente a sostituire le parole: « di materia strettamente attinente al concorso », con le altre: « di materia comprensiva di quella attinente al concorso ». Può essere infatti bandito un concorso adesso per un reparto di cardiologia; non essendovi la cattedra, si chiamerà evidentemente a far parte della commissione il professore della materia comprensiva della cardiologia o clinica o patologia medica. E così per molte altre specializzazioni.

ZELIOLI LANZINI. Già in passato erano state da noi — in particolare dal senatore Monaldi — espresse quelle perplessità che oggi vengono confermate. Il vecchio testo dell'articolo 5 della legge 10 marzo 1955 era infatti comprensivo di tutto, parlando di « materie attinenti o affini »; e ciò proprio nell'interesse dell'ospedale, il quale, invece, con la dizione approvata dalla Camera, non potrà mai bandire un concorso se non sarà stato prima trovato quel determinato primario. Inoltre, venivano evitati gli inconvenienti che potrebbero sorgere nell'ambiente ospedaliero e ai quali accennava anche il collega Samek Lodovici.

Ora, non conoscendo noi le ragioni per cui i nostri colleghi della Camera insistono nella loro dizione, gradirei si rinviasse la discussione del disegno di legge per dar modo al nostro Presidente di mettersi in contatto col Presidente della Commissione igiene e sanità pubblica della Camera, allo scopo di farsi spiegare le ragioni di tale insistenza e di trovare, eventualmente, un punto d'incontro.

Se poi un accordo non fosse possibile, ripeto che darei egualmente, *obtorso collo*, la mia approvazione al nuovo testo, al solo fine di permettere l'espletamento dei concorsi.

PRESIDENTE, relatore. Era già stato deciso un incontro tra me ed il Presi-

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)56^a SEDUTA (25 maggio 1961)

dente Cotellessa, ma tale incontro non ha poi potuto avere luogo.

Egli comunque mi aveva accennato qualcosa sui motivi della insistenza della Commissione della Camera, sostenendo che questa era dovuta al fatto che essa ritiene che la modifica proposta con l'articolo 2 sia consona allo spirito del provvedimento.

Da parte mia accetto, quindi, la proposta del senatore Zelioli Lanzini, e vedrò di incontrarmi quanto prima con l'onorevole Cotellessa.

Pertanto, se non si fanno altre osservazioni, aderendo alla richiesta del senatore Zelioli Lanzini, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 10,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari